

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2616-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE FIORET)

Comunicata alla Presidenza il 13 settembre 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Bonn il 18 ottobre 1989

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1991

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania - perfezionata a Bonn il 18 ottobre 1989 - per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, rappresenta uno strumento efficace ed innovativo, adeguato all'attuale situazione dell'interscambio italo-tedesco.

Il negoziato è risultato complesso e laborioso per la difficoltà di armonizzare le diverse caratteristiche degli ordinamenti costituzionali e tributari delle parti contraenti e per la propensione, da parte tedesca, a mantenere in vigore il precedente accordo del 1925.

La sfera soggettiva di applicazione riguarda i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti; la sfera oggettiva è costituita, per l'Italia, dall'IRPEF, dall'IRPEG e dall'ILOR e, per la Repubblica tedesca, dalle imposte sui redditi, sulle società, sul patrimonio, sulle attività commerciali, industriali ed artigianali, nonché dall'imposta fondiaria.

In materia di dividendi, è prevista, in linea generale, una ritenuta alla fonte del 15 per cento sugli importi corrisposti da una società di uno Stato ad un residente dell'altro Stato.

Nel caso di dividendi distribuiti da una società italiana, il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 25 per cento dalla società tedesca beneficiaria degli stessi, l'imposta italiana non può superare l'aliquota del 10 per cento.

È stato inoltre disposto il rimborso della maggiorazione di conguaglio, di cui agli articoli 105, 106 e 107 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dell'analogo tributo esistente nella legislazione tedesca, a favore dell'azionista dell'altro Paese.

Relativamente al trattamento tributario degli interessi, si è stabilita una ritenuta pari al 10 per cento del lordo degli interessi stessi.

Quanto ai canoni, si è concordata una ritenuta alla fonte del 5 per cento, con talune eccezioni, come ad esempio in materia di diritti d'autore relativi ad opere letterarie, musicali, artistiche e cinematografiche.

In merito al trattamento riservato a coloro che esercitano funzioni pubbliche, è prevista l'imposizione in Italia per il personale dipendente dell'Ente ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, della Banca d'Italia, dell'Ente nazionale italiano per il turismo e dell'Istituto nazionale per il commercio estero che presti servizio in Germania; reciproco trattamento viene riconosciuto in favore dei dipendenti dei similari enti tedeschi operanti in Italia.

Analogamente, sono imponibili soltanto nel Paese di invio coloro che prestano servizio in istituti culturali situati nell'altro Stato, a condizione che le relative retribuzioni provengano da fondi pubblici dello stesso Paese inviante.

Circa il metodo per evitare le doppie imposizioni, da parte italiana si è adottato il sistema dell'imputazione ordinaria; da parte tedesca, si è invece optato, in via generale, per il sistema dell'esenzione con progressività, in base al quale l'Amministrazione fiscale di quel Paese non prenderà in considerazione, se non ai fini del computo dell'aliquota di imposta applicabile, i redditi imponibili in Italia.

In relazione agli effetti derivanti dall'intervenuta riunificazione tedesca, è da ritenersi che, a termini dell'articolo 3 della Convenzione, l'ambito di applicazione della stessa sia estensibile all'intero territorio su cui vige la legislazione fiscale della Repubblica federale di Germania.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pare comunque opportuno che, all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica, da parte dei due Governi venga aggiunta una nota di interpretazione autentica al riguardo.

La Convenzione entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche e si applicherà la prima volta alle imposte riscosse relativamente ai periodi di imposta decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo allo scambio effettuato.

Al fine di consentire, per talune categorie di reddito, un passaggio più graduale dalla

vecchia alla nuova Convenzione, si è inserita una disposizione transitoria secondo cui è possibile, su istanza dell'interessato e fino al 31 dicembre 1992, l'applicazione dell'accordo del 1925, ove contempli un trattamento più favorevole in materia di interessi e di canone.

La Commissione affari esteri raccomanda la Convenzione all'Assemblea chiedendo di autorizzarne la ratifica.

FIORET, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

8 maggio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'OSSO)

7 maggio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Bonn il 18 ottobre 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.